



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA 3 – SERVIZI AGLI STUDENTI
UFFICIO OFFERTA FORMATIVA

Decreto n. 403
Anno 2017

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino, emanato con Decreto Rettorale del 19 dicembre 2011;
- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;
- VISTO** il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art. 3, comma 8;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 23 del 20 gennaio 2009, con il quale è stato emanato il Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello dell'Università di Cassino, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 362 dell'1 agosto 2011, con il quale è stato modificato l'art. 10 comma 3 del Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 14 del 19 gennaio 2012, con il quale è stato modificato l'art. 6 comma 2 del Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, adottate rispettivamente nelle adunanze del 20 e del 27 settembre 2017, con le quali è stato approvato il nuovo *Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello*;
- CONSIDERATO** che l'art. 3 comma 1 del suddetto Regolamento prevede che la modulistica per la richiesta di istituzione delle proposte istitutive dei master deve essere allegata al regolamento stesso;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, adottate rispettivamente nelle adunanze del 15 e del 22 novembre 2017, con le quali è stata approvata la modulistica per la richiesta di istituzione delle proposte istitutive dei master aggiornata al nuovo *Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello*;
- CONSIDERATO** che nelle suddette adunanze del mese di novembre è stato deliberato, altresì, di procedere all'emanazione del nuovo *Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello* che entra in vigore a partire dall'edizione dei master a.a. 2017/2018

DECRETA

art. 1

È approvato il testo del nuovo *Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello* di cui all'allegato a al presente decreto di cui fa parte integrante e sostanziale.

art. 2

È approvata la modulistica per la richiesta di istituzione delle proposte istitutive dei master di cui all'allegato b al presente decreto di cui fa parte integrante e sostanziale.

art. 3

Il *Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello*, di cui all'art. 1 e la modulistica per la richiesta di istituzione delle proposte istitutive dei master, di cui all'art. 2, entrano in vigore a partire dall'edizione dei master a.a. 2017/2018.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questo Ateneo.

Cassino, **7 DIC. 2017**

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dot.ssa Anna Angela GRIMALDI)

A. Grimaldi

Il Rettore
(Prof. Giovanni BERTINI)

G. Bertini

Allegato a)

Regolamento dei Corsi di Master Universitario

Articolo 1 – Definizioni e finalità

1. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito l'Ateneo), in linea con i propri obiettivi Statutari e con le politiche legislative nazionali ed europee, promuove e organizza percorsi di formazione volti a fornire allo studente conoscenze scientifiche e abilità professionali specifiche e di eccellenza nonché a rispondere alle esigenze di aggiornamento professionale relativo a tematiche di attualità scientifica di connotazione nazionale ed internazionale.
2. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3 comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (di seguito denominati Corsi di Master).
3. L'Ateneo promuove i seguenti Corsi di Master:
 - Corsi di Master "in offerta formativa" che vengono istituiti sulla base di studi di settore e delle esigenze dei portatori di interesse presenti sul territorio in cui l'Ateneo opera;
 - Corsi di Master "on demand" che vengono istituiti e realizzati su specifiche richieste di formazione di enti pubblici e/o privati a cui il master si rivolge in modo esclusivo o prevalente;
 - Corsi di Master "su bando" che vengono istituiti e organizzati a seguito del successo di una candidatura a bandi e che rispondono ai criteri e alle esigenze formative degli stessi.

Articolo 2 – Istituzione

1. La proposta di istituzione di un Corso di Master di primo e/o secondo livello è avanzata da uno o più Dipartimenti congiuntamente. Qualora la proposta sia avanzata da più Dipartimenti, essa deve indicare il Dipartimento presso il quale il Corso è incardinato.
2. Possono essere istituiti Corsi di Master congiunti anche in collaborazione con altre università, italiane o straniere. In questi casi, oltre alle disposizioni di cui al presente regolamento, valgono quelle previste nelle convenzioni che ne disciplinano l'istituzione congiunta. Possono essere istituiti, inoltre, Corsi di Master in collaborazione con enti e società pubbliche e private, italiani o di Paesi esteri
3. L'istituzione di Corsi di Master congiunti o in collaborazione si fonda sulla stipula di un accordo-quadro in forma di convenzione tra tutte le istituzioni e gli enti interessati nella quale sia prevista la definizione dell'organo di gestione del Corso, la regolamentazione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell'iniziativa e la chiara individuazione delle sedi di svolgimento del Corso.

Le convenzioni indicano, oltre ai contenuti previsti per il regolamento didattico di corso:

 - a. la tipologia del percorso, del titolo e le modalità del suo rilascio (doppio, multiplo o congiunto);
 - b. le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti;
 - c. per Atenei di Paesi esteri i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti e i riferimenti al sistema nazionale di educazione superiore, nonché le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la conversione dei voti;
 - d. la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli eventuali trasferimenti di dati;
 - e. le responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario;
 - f. la tipologia del corpo docente;
 - g. le modalità con cui si prevede di organizzare l'eventuale mobilità di studenti e docenti.
4. Qualora, nel caso di Corsi di Master congiunti, sia previsto un riconoscimento comune del titolo, questo deve essere rilasciato, sotto forma di titolo multiplo o di titolo congiunto, da tutte le università partner.
5. L'istituzione di un corso di master è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione Limitatamente ai Corsi di Master "su bando", stante l'organizzazione degli stessi secondo le modalità e le tempistiche del bando nell'ambito dei quali sono stati accreditati e finanziati, la loro istituzione può

essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico, ferma restando la trasmissione del progetto formativo al Nucleo di Valutazione.

6. Allo scopo di assicurare la qualità delle attività formative, le eventuali proposte di riedizione dei Corsi di Master sono accompagnate da una relazione conclusiva del Coordinatore, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, con particolare considerazione della collocazione lavorativa di coloro che hanno conseguito il Diploma di Master, ove già disponibili .

Il Nucleo di Valutazione esprime, sulla base della suddetta relazione, un parere in ordine alla eventuale riedizione da sottoporre agli Organi Accademici.

7. I Corsi di Master sono istituiti con decreto del Rettore. Con il medesimo decreto si provvede alla nomina del Coordinatore del Master e del Collegio dei docenti secondo quanto indicato nella proposta di istituzione.
8. L'istituzione dei Corsi di Master avviene secondo il medesimo calendario previsto per l'allestimento del manifesto annuale degli studi; pertanto la proposta di istituzione del Corso deve pervenire in via ordinaria entro i termini delle scadenze dell'Offerta Formativa dell'Ateneo di cui i master costituiscono parte integrante.

In caso di motivata eccezionalità, come nel caso dei Corsi di Master "su bando", il Corso può essere attivato al di fuori delle scadenze previste per l'allestimento del manifesto annuale degli studi.

9. I corsi che non raggiungono il numero minimo di iscritti non possono essere attivati tranne in casi motivati e autorizzati Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Coordinatore del corso dovrà allegare alla richiesta di attivazione in deroga la riformulazione del piano finanziario sulla base delle effettive entrate, assicurando l'autofinanziamento del corso.

10. I Corsi di Master attivati saranno inseriti nella banca dati dell'Offerta Formativa Post Laurea (OFF-PL).

Articolo 3 Proposta di istituzione master

1. La proposta di istituzione dei Corsi di Master deve essere formulata secondo la modulistica allegata al presente regolamento, corredata dal relativo regolamento didattico e deve contenere:
 - a. la denominazione e gli obiettivi formativi del Corso;
 - b. l'indicazione del Coordinatore del Corso e dei componenti del collegio dei docenti secondo quanto previsto dall'art. 4;
 - c. il numero di crediti formativi universitari necessari per il conseguimento del titolo;
 - d. gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
 - e. gli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dei crediti formativi e della tipologia dei docenti accademici/non accademici a cui gli stessi saranno affidati, nonché l'eventuale proposta di affidamento di attività didattiche frontali, di laboratorio e integrative a docenti di altri Atenei o a personale non universitario;
 - f. la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
 - g. gli eventuali tirocini previsti e/o il project work;
 - h. il regolamento didattico del corso, definito nei termini previsti dal successivo comma 2;
 - i. un piano finanziario preventivo, tenuto conto del contributo richiesto agli iscritti e di eventuali finanziamenti esterni, che descriva in modo dettagliato tutte le spese necessarie per il funzionamento, ivi comprese quelle per eventuali affidamenti e contratti. Qualora il piano finanziario preventivo esponga importi provenienti da enti e/o società esterne, esso dovrà essere corredato dalle relative lettere d'intenti;
 - j. il numero minimo e massimo dei partecipanti in vista dell'attivazione del Corso;
 - k. il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione e le modalità di versamento;
 - l. l'eventuale previsione di uditori e il contributo a carico degli stessi;
 - m. la pianificazione delle risorse umane e infrastrutturali dell'Ateneo necessarie per lo svolgimento del corso;
 - n. le modalità di svolgimento della didattica (in presenza, a distanza, integrata);
 - o. le procedure di autovalutazione.
2. Il regolamento didattico del corso di master determina, fra l'altro:
 - a. i criteri di accesso al corso e le modalità di accertamento degli eventuali requisiti di ammissione;
 - b. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, delle verifiche del profitto degli studenti e della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - c. l'elenco dei moduli didattici, con l'indicazione dei settori scientifico - disciplinari di riferimento, ove previsti, nonché delle altre attività formative nonché delle eventuali propedeuticità;

- d. le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative;
- e. l'eventuale modalità di riconoscimento in crediti delle attività professionali eventualmente svolte dallo studente all'atto dell'iscrizione;
- f. la percentuale e le modalità di frequenza;
- g. le modalità per il rilascio dei titoli multipli o dei titoli congiunti di cui all'art. 2;
- h. le eventuali agevolazioni economiche previste per i partecipanti, comprese modalità e criteri di conferimento delle stesse. Particolare attenzione dovrà inoltre essere riservata agli studenti diversamente abili nell'attribuzione di eventuali borse e premi di studio;
- i. ogni altra informazione ritenuta utile per lo studente.

Articolo 4 – Organi del corso di master e compensi

1. Sono organi del Corso di Master:
 - a. il Coordinatore;
 - b. il Collegio dei docenti.
2. Il Coordinatore è un professore o un ricercatore di ruolo dell'Ateneo, componente del Collegio dei docenti del Corso. Il coordinatore è nominato dal Rettore al momento dell'istituzione del Corso, secondo quanto indicato nella proposta di istituzione.
3. Il Coordinatore è responsabile della gestione complessiva del Corso, del funzionamento e del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la garanzia della qualità della didattica, nel rispetto dei limiti percentuali minimi di docenza erogata da professori e ricercatori universitari.
Il Coordinatore, inoltre:
 - a. convoca e presiede il Collegio dei docenti;
 - b. cura l'esecuzione delle delibere del Collegio dei docenti;
 - c. accerta, con la collaborazione dei docenti, il rispetto dell'obbligo di frequenza da parte degli studenti;
 - d. predispose la relazione conclusiva, il rapporto di autovalutazione anche in termini di ricaduta occupazionale e li sottopone alla deliberazione del Collegio dei docenti;
 - e. predispose, coadiuvato dal Responsabile dell'ufficio competente, il rendiconto finanziario sottoponendolo all'approvazione del Dipartimento al quale il Corso afferisce. Successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento di afferenza, il rendiconto finanziario è sottoposto al controllo del Consiglio di Amministrazione; il rapporto di autovalutazione è sottoposto al Nucleo di Valutazione;
 - f. notifica la conclusione del Corso agli uffici competenti.
4. Il Collegio dei Docenti è formato, per la maggioranza dei suoi componenti, da professori e ricercatori universitari ed è composto da un adeguato numero di docenti dell'Ateneo, comunque non inferiore a tre, che svolgono attività didattica nel Corso. Possono, inoltre, far parte del Collegio docenti in servizio presso altre università, anche non italiane, ed esperti esterni di elevata qualificazione scientifica e/o professionale previa presentazione e valutazione dei curricula da parte del Dipartimento al quale il Corso afferisce.
5. Il collegio assicura il funzionamento dei corsi, definisce la programmazione delle attività didattiche e formative, provvede alla organizzazione e svolge ogni altra funzione inerente ai fini istituzionali del Corso.
6. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente il contributo minimo richiesto per l'iscrizione ai corsi di master. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce contestualmente anche il compenso orario minimo e quello massimo per le attività didattiche svolte nei corsi di master da parte dei docenti.
7. Il compenso previsto per le attività di coordinamento è al massimo pari al compenso previsto per i coordinatori dei corsi di studio.
8. L'erogazione del compenso al Coordinatore è subordinato all'adempimento dei doveri sanciti dal presente regolamento e, in particolare, al rispetto delle scadenze previste e della percentuale minima di didattica erogata da professori e ricercatori universitari.

Articolo 5 – Ammissione

1. Ai corsi di master di primo livello è ammesso chi abbia conseguito la laurea o un titolo accademico di primo livello o titolo equipollente o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e fatto salvo quanto disposto da specifica normativa.

2. Ai corsi di master di secondo livello è ammesso chi abbia conseguito la laurea magistrale e/o specialistica, la laurea dell'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 o titolo equipollente o altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, fatto salvo quanto disposto da specifica normativa.
3. Le conoscenze richieste per l'accesso ai singoli corsi di master, nonché le relative modalità di accertamento, sono definite per ciascun corso dal relativo regolamento didattico.
4. Il bando di ammissione è emanato con decreto del Rettore e deve contenere:
 - a. il numero minimo e massimo dei partecipanti ammissibili;
 - b. il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione;
 - c. criteri di accesso al corso e le modalità di accertamento degli eventuali requisiti di ammissione;
 - d. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, delle altre verifiche del profitto degli studenti e della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e. l'elenco dei moduli didattici, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, ove previsti, nonché delle altre attività formative;
 - f. i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni modulo didattico e di ogni altra attività formativa;
 - g. l'eventuale riconoscimento in crediti delle attività professionali eventualmente svolte dallo studente all'atto dell'iscrizione;
 - h. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - i. l'eventuale numero massimo dei crediti acquisibili per le attività espletate eventualmente presso strutture estere in caso di corsi di master internazionali;
 - j. la sede o le sedi di svolgimento del Corso;
 - k. il numero delle borse di studio, se previste, e le modalità per la loro assegnazione.
5. Proroghe alle scadenze indicate nei bandi di ammissione, sono ammesse esclusivamente in casi motivati e sono autorizzate dal Rettore con decisione motivata.
6. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di Master universitario e ad altri corsi di studio universitari. Lo studente che intenda iscriversi ad un corso di master potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite nei regolamenti dell'Ateneo.
7. Il bando di ammissione può prevedere, disciplinandolo l'accesso alla selezione di studenti laureandi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti conseguito all'atto dell'immatricolazione e, comunque, prima dell'inizio delle attività del corso. Lo *status* di studente del Master si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione.
8. Ove previsto dal regolamento didattico, è consentita l'iscrizione a singoli moduli del Corso di Master. Il rilascio di certificazioni attestanti il profitto è comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze. Gli aspetti economici sono disciplinati dal Regolamento tasse e contributi dell'Ateneo.
9. Il Rettore, su istanza motivata del Coordinatore del Corso, può considerare ammissibili le domande presentate fuori termine a condizione che ricorra la disponibilità dei posti a bando e che tale ammissione consenta il rispetto della percentuale di frequenza prevista dal bando. Le domande fuori termine saranno assoggettate ai vigenti diritti di mora.
10. A insindacabile giudizio del Collegio dei docenti possono essere ammessi al Corso di Master uditori, compatibilmente con le esigenze organizzative, previo versamento della tassa di iscrizione prestabilita per tale tipologia di frequenza. Gli uditori, qualora non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, possono essere ammessi a condizione che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio nei settori di interesse del Corso di Master. Gli uditori possono soltanto assistere alle lezioni, senza diritto a partecipare agli stage o al project work e alle prove di verifica del profitto e non conseguono il diploma di Master. Agli uditori viene rilasciato un attestato di frequenza o di partecipazione ai singoli moduli.
11. La rinuncia al corso comporta l'interruzione del rapporto dello studente con l'Ateneo, con la conseguente perdita dello status di studente, senza diritto al rimborso delle quote di iscrizione già versate.
12. Nei casi in cui lo studente non ottenga le frequenze minime stabilite dal regolamento didattico del corso o non sostenga la prova finale nelle sedute previste, è considerato decaduto.

Articolo 6 Caratteristiche dei corsi

1. Il numero di crediti formativi universitari necessari per il conseguimento del titolo non può essere inferiore a 60 né superiore a 90.
2. I Corsi di Master hanno una durata almeno annuale. Le attività formative sono articolate in moduli e distribuite proporzionalmente rispetto alla durata del corso.
Per un corso di Master di 60 CFU le attività formative devono prevedere:
 - al max 50 CFU per lezioni frontali, a distanza e studio individuale;
 - al max di 25 CFU per project work/stage esterno;Per un corso di Master di 90 CFU le attività formative devono prevedere:
 - al max 70 CFU per lezioni frontali, a distanza e studio individuale;
 - al max 40 CFU per project work/stage esterno.
3. L'inizio delle attività formative è programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione dei candidati ammessi a seguito della selezione.
4. Le attività formative nei Corsi sono realizzate in forma di lezioni frontali, eventualmente erogabili anche con modalità a distanza (e-learning), laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, tirocini, *stage* e/o *project work*.
5. I tirocini e gli stage si svolgono di norma presso enti o aziende esterni all'Ateneo. In alternativa a tirocini e *stage* possono essere svolte attività di *project work* nell'ambito delle tematiche del Corso.
6. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del Corso è obbligatoria; sono consentite assenze giustificate nei limiti stabiliti dai singoli regolamenti di Corso.
7. Il regolamento del corso di studio dovrà prevedere una congrua ripartizione dei moduli relativi alle attività didattiche, riducendo al minimo la frammentazione del percorso in termini di crediti assegnati al singolo modulo.
8. Il conseguimento dei crediti formativi universitari corrispondenti all'articolazione delle varie attività in moduli è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite.
9. Per il conseguimento del diploma di Master lo studente deve sostenere e superare una prova finale. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve aver acquisito il numero di crediti richiesti dal regolamento del corso e deve essere in regola con il pagamento delle tasse previste.
10. La commissione giudicatrice per la prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento cui il corso afferisce, su proposta del Coordinatore, sentito il Collegio dei docenti. Essa è composta da almeno tre membri di cui almeno la metà (calcolata per eccesso) appartenenti al Collegio. Potranno, inoltre, essere aggiunti non più di due membri esperti scelti nell'ambito degli enti e società eventualmente convenzionati ai sensi del presente regolamento.
11. La prova finale è valutata in trentesimi o centodecimi.

Articolo 7 – Gestione didattica e gestione delle carriere degli studenti

1. La gestione delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di master e la certificazione delle loro attività nonché ogni altro adempimento amministrativo, sono a carico dell'ufficio competente dell'Ateneo, il quale provvede, in particolare, alla registrazione del superamento delle prove di verifica del profitto e della prova finale e alla conservazione della documentazione relativa.
2. Non è consentito il passaggio e/o trasferimento da un corso di Master ad altro corso di Master.
3. Il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dello studente determina l'applicazione della sovrattassa di ritardato pagamento secondo le modalità indicate nel regolamento tasse e contributi dell'Ateneo.
4. Ai sensi della normativa vigente, l'Ateneo provvederà alla raccolta sistematica dei dati relativi alle carriere degli studenti dei Corsi di Master e al loro inserimento nell'Anagrafe Nazionale Studenti ANS-PL.

Articolo 8 – Docenti

1. Il personale docente di ruolo nell'Ateneo può svolgere attività didattica e di tutorato presso i corsi di master. Tale attività può rientrare nel carico didattico, oppure può dare luogo a un corrispettivo aggiuntivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 10. La spesa relativa all'eventuale corrispettivo aggiuntivo graverà integralmente sulle risorse del Master.
2. Ogni insegnamento deve avere un docente responsabile.

3. Il corpo docente del corso di Master può comprendere, oltre a docenti dell'Ateneo, docenti di altre Università italiane o estere.
4. Al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro, delle imprese e delle professioni, su proposta del Collegio dei docenti approvata dal Consiglio di Dipartimento, possono altresì svolgere attività didattica a contratto nei corsi di master, anche in base a convenzioni stipulate con enti o società pubbliche o private, esperti di alta qualificazione, formalmente e approfonditamente valutata da parte del Dipartimento al quale il Corso di Master afferisce, in discipline comprese nel piano della attività formative del Corso stesso. L'affidamento di attività didattiche è subordinato alla normativa vigente in materia.
5. Il ricorso alle collaborazioni del personale esterno ai ruoli universitari di cui al precedente comma, è consentito nel limite del 60% del totale delle ore di didattica frontale del Corso. Eventuali deroghe sono soggette all'approvazione da parte degli organi collegiali.
6. Il personale di cui al comma 5 del presente articolo, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici). La violazione degli obblighi in esso previsti può costituire causa di risoluzione del contratto.

Articolo 9 – Tutor

1. L'affidamento di incarichi esterni di tutorato, previsti dal piano finanziario, deve avvenire mediante procedura di selezione aperta al pubblico, nella quale viene valutata comparativamente, da parte del Collegio dei docenti, l'attitudine dei candidati allo svolgimento dell'attività richiesta.
2. Le procedure di selezione, avviate su istanza del Coordinatore del Corso, e gli adempimenti formali conseguenti al loro espletamento, sono affidate **all'ufficio preposto** dell'Amministrazione.

Articolo 10 – Finanziamento

1. I Corsi di Master si autofinanziano con le quote di iscrizione; possono fruire, inoltre, di finanziamenti da parte di enti o società pubbliche e private, previa delibera del Consiglio di Dipartimento al quale il corso afferisce.
2. Il finanziamento del Corso deve essere utilizzato per la copertura delle spese generali dell'Ateneo e dei costi diretti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività previste dal Corso.
3. La percentuale di finanziamento necessaria per la copertura delle spese generali dell'Ateneo non può essere inferiore al 10% del finanziamento complessivo del Corso. In ogni caso, tale quota non può essere inferiore a 2.000 euro. Una ulteriore quota, pari al 6%, deve essere assegnata al Dipartimento a cui afferisce il Corso.
4. Il Dipartimento al quale afferisce il Corso approva il piano finanziario definitivo redatto sulla base del numero effettivo di coloro che hanno perfezionato l'iscrizione e degli eventuali contributi da parte di enti e soggetti esterni nonché di eventuali uditori. Deve comunque essere garantita la copertura delle spese generali dell'Ateneo di cui al comma 3 del presente articolo. Eventuali variazioni riguardanti gli incarichi di docenza e le relative spese, rispetto al piano finanziario preventivo approvato al momento dell'istituzione del corso, dovranno essere debitamente motivate e deliberate dalla struttura proponente, nel rispetto dell'equilibrio finanziario.
5. Oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo il piano finanziario può prevedere anche la remunerazione:
 - a. per attività di progettazione con indicazione delle unità di personale che hanno partecipato;
 - b. del personale docente che svolge le attività didattiche nell'ambito del Corso, al di fuori del proprio impegno didattico ordinario;
 - c. del personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Ateneo che partecipa alle attività di progettazione, gestione e supporto operativo, commisurando il corrispettivo al carico di lavoro aggiuntivo, alla natura dell'impegno richiesto ed alle professionalità rivestite;
 - d. dei tutor;
6. È previsto, inoltre, un'ulteriore aliquota del 20% da applicare sulle eventuali risorse finanziarie che residuano alla fine dell'edizione del master. La percentuale di cui sopra è al netto di eventuali borse finanziate dall'Ateneo.
7. Il coordinatore del Corso individua i nominativi delle unità di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo che partecipano alle attività di progettazione, gestione e supporto operativo di cui al comma

precedente, stabilendo anche la misura dei compensi da erogare, al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell'Ateneo.

8. Il piano finanziario definitivo di cui al comma 4 del presente articolo, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione al fine di valutarne la sostenibilità economica. Il Consiglio di Amministrazione delibera nella prima seduta utile.
9. Analogamente a quanto previsto per i corsi di studio dell'Ateneo, spettano al Dipartimento nel quale il Corso è incardinato gli adempimenti relativi alle procedure amministrative necessarie all'organizzazione del Corso stesso e a quelle relative alla gestione della didattica, ivi compresa la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento, nei limiti del budget disponibile certificato.

Articolo 11 – Utilizzo della quota a copertura delle spese generali

1. La quota copertura delle spese generali dell'Ateneo di cui all'art. 10 comma 3 viene così ripartita:
 - a. Il 50% ad integrazione dei capitoli di bilancio dell'Università destinati all'incentivazione del personale tecnico-amministrativo sulla base degli accordi sindacali vigenti e ratificati dagli organi collegiali competenti.
 - b. Il 50% a favore del Bilancio di Ateneo.

Articolo 12 – Diploma del Master

1. Il diploma di master viene rilasciato dagli uffici competenti dell'Ateneo, a seguito della notifica, da parte del Coordinatore, della conclusione del corso.
2. La pergamena dei diplomi di master è firmata dal Rettore ed è sottoscritta dal Direttore Generale e dal Direttore del Dipartimento nel quale il Corso è incardinato.
3. Tipologie diverse di rilascio del diploma di master possono essere individuate dalle convenzioni che regolano i corsi di master congiunti.

Articolo 13 – Norme finali

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge, dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo nonché le disposizioni contemplate nel regolamento del singolo Corso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere effetto il *Regolamento dei corsi di Master Universitario di I e II livello*, emanato con D.R. n. 23 del 20 gennaio 2009, che continua ad applicarsi fino ad esaurimento dei corsi attivati e non conclusi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Su proposta della struttura didattica competente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, possono autorizzare deroghe al presente regolamento per Corsi di Master "su bando".

Allegato b)

**Ufficio Offerta Formativa
Documentazione di lavoro**

**Doc. MA/01
Modulo di richiesta di istituzione di un corso di master**

CODICE	DOC. MA/01
DENOMINAZIONE	Modulo di richiesta di istituzione di un corso di master
VERSIONE	1.3
RESPONSABILE PREDISPOSIZIONE	Ufficio Offerta Formativa
RESPONSABILE RATIFICA	Senato Accademico
DATA RATIFICA	
REVISIONE PIANIFICATA	Annuale
REPERIBILITÀ	Ufficio Offerta Formativa



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E LAZIO MERIDIONALE

MODULO PER LA RICHIESTA DI ISTITUZIONE

DI

CORSO DI MASTER

Dipartimento di

Denominazione del Master

Italiano	inglese

livello	Primo <input type="checkbox"/>	Secondo <input type="checkbox"/>
tipologia	Singolo <input type="checkbox"/>	Congiunto <input type="checkbox"/>
n.edizione		
lingua del corso		
data di approvazione del CdD		

Indicare la macro-area di riferimento prevalente nell'insieme codificato da ISCED-F:

ISCED_COD	ISCED_DES	ISCED_COD	ISCED_DES
011	Istruzione	072	Attività manifatturiere
021	Discipline artistiche	073	Architettura e costruzioni
022	Discipline umanistiche	081	Agricoltura
023	Lingue	082	Silvicoltura
031	Scienze sociali e comportamentali	083	Pesca
032	Giornalismo e informazione	084	Veterinaria
041	Attività imprenditoriali e commerciali	091	Sanità
042	Diritto	092	Assistenza sociale
051	Scienze biologiche	101	Servizi alla persona
052	Scienze ambientali	102	Igiene e servizi per la sanità
053	Scienze fisiche	103	Sicurezza
054	Scienze matematiche e statistiche	104	Trasporti
061	Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT)	999	Interdisciplinare o non specificato
071	Ingegneria ed ingegneria del commercio		

IMPORTANTE!

Il presente modulo deve essere inviato sotto forma di file e su supporto cartaceo all'Ufficio Offerta Formativa (Dott.ssa A. Angela Grimaldi - E-mail a.grimaldi@unicas.it)

A. DIPARTIMENTI PROPONENTI

La proposta di istituzione di un Corso di Master di primo e/o secondo livello è avanzata da uno o più Dipartimenti congiuntamente. Qualora la proposta sia avanzata da più Dipartimenti, essa deve indicare il Dipartimento presso il quale il Corso è incardinato (art. 2, commi 1 del "Regolamento dei Corsi di Master Universitario").

A.1. Denominazione dei Dipartimenti proponenti

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

A.2. Dipartimento responsabile della gestione del corso

A.3. Master congiunto

Nel caso di istituzione di corso di master congiunto, è necessario allegare al presente modulo il testo dell'accordo-quadro stipulato in forma di convenzione fra tutte le istituzioni e gli enti interessati. Tale documento deve prevedere «la definizione dell'organo di gestione del Master, la regolamentazione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell'iniziativa e la chiara individuazione delle sedi di svolgimento del corso» (art. 2, commi 2-3-4 del "Regolamento dei Corsi di Master Universitario").

A.3.1. Istituzioni partner

Università italiane

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

Università non italiane

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

A.3.2. eventuale previsione di titolo multiplo o congiunto

Titolo multiplo

Titolo congiunto

A.4. Master in collaborazione con enti pubblici e/o privati

Enti pubblici (italiani e non italiani)

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____

Enti privati (italiani e non italiani)

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

B. OBIETTIVI FORMATIVI E AMBITI OCCUPAZIONALI DEL CORSO

B.1. Obiettivi formativi specifici (*versione italiana e inglese*)

Italiano: _____

inglese: _____

B.2. Possibili ambiti occupazionali

C. TITOLO DI AMMISSIONE AL CORSO

art. 5 del "Regolamento dei Corsi di Master Universitario".

Titolo di studio richiesto

Laurea V.O. antecedente al D.M. 509/99/ Laurea specialistica / Laurea magistrale	Laurea triennale
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. CREDITI FORMATIVI E DURATA

Secondo l'art. 6 c.1 del "Regolamento dei Corsi di Master Universitario", la durata del corso di master deve essere almeno annuale e il numero di crediti formativi universitari erogati deve essere compreso fra 60 e 90.

D.1. Numero di CFU _____

D.2. Durata del corso di master

Annuale

Biennale

D.3. Calendario del corso

data di inizio ___/___/___ e di fine ___/___/___ delle lezioni

E. ORGANI DEL CORSO

Il coordinatore del corso deve essere un professore o ricercatore di ruolo dell'Ateneo componente del collegio dei docenti del corso di master. Il Collegio dei Docenti è formato, per la maggioranza dei suoi componenti, da professori e ricercatori universitari ed è composto da un adeguato numero di docenti dell'Ateneo, comunque non inferiore a tre, che svolgono attività didattica nel Corso. Possono, inoltre, far parte del Collegio docenti in servizio presso altre università, anche non italiane, ed esperti esterni di elevata qualificazione scientifica e/o professionale previa presentazione e valutazione dei curricula da parte del Dipartimento al quale il Corso afferisce. (art. 4, commi 2,4 del "Regolamento dei Corsi di Master Universitario").

E.1. Coordinatore del corso

Cognome e nome	Ruolo	SSD

E.2. Collegio dei docenti

	Cognome e nome	Ruolo	SSD	Ente di provenienza
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Il settore scientifico-disciplinare ("SSD") deve essere indicato solo per i docenti accademici (professore ordinario, professore associato e/o ricercatore universitario).

F. PIANO DI SPESA

F.1. Numero massimo di allievi ammissibili: _____

F.2. Numero minimo di allievi necessari per l'attivazione del corso: _____

F.3. Eventuale numero massimo di uditori ammissibili: _____

F.4. Risorse acquisibili e modalità di versamento:

CONTRIBUTO UNITARIO DI ISCRIZIONE	€/persona	
RATA UNICA: SI NO (indicare il n. di rate e gli importi)	€/rate	
CONTRIBUTO UDITORE		

F.4.1 Risorse acquisibili per numero minimo di iscritti

Entrate	Euro	
Da contributi di iscrizione		
Da enti esterni		<i>Indicare la denominazione dell'ente</i>
Da altre fonti		<i>Specificare</i>
TOTALE		

F.4.1 Piano di spesa per numero minimo di iscritti

Il piano finanziario del master deve essere redatto sulla base di quanto indicato dall'Art. 10 del "Regolamento dei Corsi di Master Universitario".

Uscite	Euro
Borse di studio	
Contributo per il coordinatore del corso	
Spesa per la docenza interna	
Spesa per la docenza esterna	
Spesa per il tutorato	
Stage e tirocini	
Remunerazione del personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Università che ha partecipato alle attività di progettazione, gestione e supporto operativo	
<i>Altre spese</i>	
Spese generali dell'Ateneo (10%)*	
Spese Dipartimento (6%)*	

** Ai sensi dell'art. 10 c.3 del "Regolamento dei Corsi di Master Universitario"*

La percentuale di finanziamento necessaria per la copertura delle spese generali dell'Ateneo non può essere inferiore al 10% del finanziamento complessivo del Corso. In ogni caso, tale quota non può essere inferiore a 2.000 euro. Una ulteriore quota, pari al 6%, deve essere assegnata al Dipartimento a cui afferisce il Corso

F.5. Piano finanziario

F.5.1 Piano finanziario per numero minimo di iscritti

totale entrate	€	
totale costi	€	

G. PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE E INFRASTRUTTURALI

G.1. Pianificazione delle risorse umane

G.1.1. Numero complessivo dei docenti universitari di ruolo: _____

G.1.2. Numero complessivo dei docenti di provenienza non universitaria: _____

G.1.3. Numero complessivo degli eventuali tutor: _____

G.1.4. Numero complessivo delle eventuali unità di personale tecnico: _____

G.1.5. Elenco insegnamenti

	Denominazione insegnamento	SSD	CFU	ORE insegnamento	ORE docenza accademica	ORE docenza non accademica
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Ai sensi dell'Art. 8 c.5 Il ricorso alle collaborazioni del personale esterno ai ruoli universitari di cui al precedente comma, è consentito nel limite del 60% del totale delle ore di didattica frontale del Corso. Eventuali deroghe sono soggette all'approvazione da parte degli organi collegiali.

ALTRE ATTIVITA'	ORE	CFU
Laboratorio/esercitazioni/didattica integrativa		
Stage/Tirocinio/Redazione di un progetto o di un elaborato		
Prova finale		

G.2 TIPOLOGIA ATTIVITA' E FREQUENZA

Ai sensi dell'Art.6 c. 2 "Per un corso di Master di 60 CFU le attività formative devono prevedere:

al max 50 CFU per lezioni frontali, a distanza e studio individuale;

al max di 25 CFU per project work/stage esterno;

Per un corso di Master di 90 CFU le attività formative devono prevedere:

al max 70 CFU per lezioni frontali, a distanza e studio individuale;

al max 40 CFU per project work/stage esterno".

G.2.1 Riepilogo delle attività

Tipologia attività	n. ore	CFU
Lezioni frontali		
Lezione a distanza		
Studio individuale		
Esercitazioni individuali e di gruppo, progetti applicativi, seminari e workshop in fad		
Stage presso organizzazioni ospitanti, con la possibilità di esperienze anche all'estero.		
Project work		
Prova finale		
TOTALE		

H. Sede del corso e risorse infrastrutturali

I. PROCEDURE DI AUTOVALUTAZIONE DEL CORSO

L. RELAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA-RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

(da allegare in caso di richiesta di rinnovo).

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI MASTER in _____

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) del del "Regolamento dei Corsi di Master Universitario" è necessario allegare al presente modulo il regolamento didattico del corso di master, redatto nel rispetto dell'art. 5, comma 3 del medesimo Regolamento.

- a) criteri di accesso al corso e le modalità di accertamento degli eventuali requisiti di ammissione:

- b) tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, delle altre verifiche del profitto degli studenti e della prova finale per il conseguimento del titolo:

b.1 % di frequenza obbligatoria: _____%

b.2 Tipologia verifiche intermedie:

b.3 Tipologia prova finale

- c) elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento (ove previsti), dei crediti e delle eventuali propedeuticità di ogni modulo didattico e di ogni altra attività formativa nonché delle altre attività formative:

	Denominazione insegnamento	SSD	CFU	ORE insegnamento	ORE docenza accademica	ORE docenza non accademica	Propedeutico a
1							
2							

3							
4							
5							
6							
7							
8							

Al sensi dell'Art. 8 c.5 *Il ricorso alle collaborazioni del personale esterno ai ruoli universitari di cui al precedente comma, è consentito nel limite del 60% del totale delle ore di didattica frontale del Corso. Eventuali deroghe sono soggette all'approvazione da parte degli organi collegiali.*

ALTRE ATTIVITA'	ORE	CFU
Laboratorio/esercitazioni/didattica integrativa		
Stage/Tirocinio/Redazione di un progetto o di un elaborato		
Prova finale		

d) eventuali modalità del riconoscimento in crediti delle attività professionali eventualmente maturate dallo studente all'atto dell'iscrizione:

e) regole per l'eventuale presentazione dei piani di studio individuali:

f) disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza:

g) modalità per il rilascio dei titoli multipli o dei titoli congiunti di cui all'art. 2, comma 4:

h) regole per l'eventuale erogazione di borse di studio:

i) ogni altra informazione ritenuta utile per lo studente:

h) iscrizione a singoli moduli del master: SI NO